



PROVINCIA DI VERCELLI

Personale e Organizzazione - Tutela Ambientale

UFFICIO Rifiuti, Emissioni in Atmosfera,
Inquinamenti e Bonifiche

N. Mecc. PDET-1766-2014 del 02/07/2014

Atto N. 1771

del 04/07/2014

Oggetto: D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V, art. 269 e s.m.i.. Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti nuovi, da modificare o da trasferire. Ditta CID SpA - Saluggia

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V e s.m.i., recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

visto l'art. 269, commi 2 ed 8 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V e s.m.i. che sottopone a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo stabilimento, il trasferimento di stabilimento in altra località e la modifica sostanziale di uno stabilimento, la quale comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

considerato che, ai sensi degli artt. 269 e 271 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. l'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la qualità delle emissioni misurate secondo metodologie prescritte, eventuali prescrizioni legate al convogliamento od alla gestione delle emissioni diffuse, nonché il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti;

vista la domanda di autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V, presentata dalla Ditta **CID SpA** in data 27/12/2011 (prot. di ricevimento n. 0000633/000 del 03/01/2012).

visto il DPR n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.", entrato in vigore in data 01/10/2011 che, nell'art. 2, ha individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ed ha disposto l'**obbligo** per le imprese di presentare le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività ed i relativi elaborati tecnici ed allegati **esclusivamente in modalità telematica al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente** per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto;

visto l'art. 7 del DPR 160/2012 nel quale è individuato il SUAP come l'organo competente all'adozione del provvedimento conclusivo, che costituisce ad ogni effetto, titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste;

vista la circolare n° 3 prot. n° 3492 emanata in data 19/03/2012 nella quale la Regione Piemonte ha puntualizzato che *"Qualora la gestione di singoli procedimenti risulti particolarmente complessa il responsabile dello Sportello unico, può concordare con l'amministrazione competente, attraverso apposito atto, di utilizzare l'istituto del cosiddetto "avvalimento". Si tratta di uno strumento col quale un soggetto svolge il proprio ruolo ricorrendo alla struttura e alle capacità tecniche di un altro soggetto che agisce, non in proprio, ma in suo nome, per suo conto e nel suo interesse. L'avvalimento riguarda il compimento di attività istruttorie, esecutive ma non decisionali le quali attengono, invece, all'esercizio di funzioni delegate."*

Considerato che, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del DPR 160/2010 all'emanazione della Circolare sopra citata, in assenza di precise indicazioni normative sull'applicazione del DPR 160/2010, è pervenuta domanda di autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V e s.m.i. presentata dalla Ditta in oggetto e che, al fine di non aggravare il procedimento in questione, la scrivente Amministrazione, con nota n. 0027232/000 del 30/03/2012, si è resa disponibile, previo avvalimento, a concludere la fase endoprocedimentale dell'istruttoria;

considerato che, con nota n. 5685 del 05/07/2012 il SUAP del Comune di Saluggia ritenuto opportuno richiedere l'avvalimento;

esaminato il progetto presentato a corredo delle predetta domanda di autorizzazione;

Convocate ad apposita Conferenza di Servizi, indetta con comunicazione n. 0055376/000 del 10/07/2012 (prima seduta del 25/07/2012) ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241, presso la sede del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli dove gli atti delle stesse sono custoditi e consultabili, le seguenti amministrazioni, quali soggetti competenti in materia ambientale per il procedimento istruito: l'ARPA Piemonte Dipartimento di Vercelli, l'ASL "TO4" - Dipartimento di Prevenzione - SISP, il Comune di Saluggia e la Ditta in qualità di richiedente;

visto il parere di ARPA Dipartimento di Vercelli n. 76693 del 26/07/2012;

viste le integrazioni richieste in sede di prima seduta e fornite dalla Ditta in data 10/12/2012 (prot. di ricevimento n. 0004567/000 del 14/01/2013);

convocati gli enti alla seconda seduta di conferenza dei servizi tenutasi in data 20/02/2013 con comunicazione n. 0005902/000 del 17/01/2013;

visto il parere di ARPA Dipartimento di Vercelli n. 21104 del 05/03/2013;

acquisito il parere favorevole con prescrizioni degli enti convocati alla conferenza dei servizi in data 20/02/2013, subordinato all'invio da parte della Ditta delle integrazioni spontanee complete di tutte le indicazioni emerse durante la seconda seduta;

viste le integrazioni spontanee fornite dalla Ditta in data 05/12/2013 (prot. di ricevimento n. 115 del 03/01/2014);

visto il parere di ARPA Dipartimento di Vercelli n. 19882 del 10/03/2014, fornito a seguito di richiesta formale n. 2074 del 21/01/2014 dell'Amministrazione provinciale;

ritenuto di tradurre la richiesta avanzata da ARPA con il parere sopra citato in apposita prescrizione da inserire all'interno dell'atto autorizzativo;

ritenuto di procedere ad autorizzare alle emissioni in atmosfera lo stabilimento, in ottemperanza all'art. 269 comma 8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 e s.m.i., "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35" che ha introdotto l'autorizzazione unica ambientale (AUA);

vista la LR n. 60 del 13/04/1995 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale";

vista la LR 26/04/2000, n. 44 che all'art. 44, comma 1, lett. c) attribuisce alle Province il controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, attribuzione già precisata nella specifica LR 7/04/2000, n. 43 all'art. 3, comma 1, lett. d);

vista la DGR. n. 29-1864 del 28/12/2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della LR 44/2000, nonché dei flussi finanziari necessari al loro svolgimento;

visto il DPCM. 22/12/2000 recante "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Piemonte ed agli enti locali della regione.", pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2001;

vista la nota Prot. n. 10392/22.4 del 30/08/2006 del Direttore del Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico della Regione Piemonte, con la quale si ribadisce che le Province sono le autorità competenti, fra l'altro, al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

atteso che la competenza dell'adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

di autorizzare alle emissioni in atmosfera la Ditta **CID SpA**, con sede legale e stabilimento in Saluggia, Via Crescentino snc ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V e s.m.i., alle **emissioni in atmosfera dello stabilimento**, fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, alle seguenti condizioni:

1. l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle **Disposizioni generali** di seguito indicate;
2. l'autorizzazione è vincolata al rispetto dei **limiti di emissione** e delle **prescrizioni** indicate nell'**Allegato A**;
3. il termine per la messa a regime dello stabilimento è quello riportato nell'**Allegato A**;
4. la Ditta dovrà effettuare i controlli secondo la periodicità e le modalità riportate nell'**Allegato A**;
5. il codice attribuito allo stabilimento da citare in ogni successiva comunicazione è quello indicato nell'**Allegato A**;
6. si riserva di modificare la presente autorizzazione secondo quanto disposto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni.

Disposizioni generali:

La Ditta deve comunicare al SUAP competente per territorio ogni **progetto di intervento di modifica degli impianti od eventuali variazioni nel ciclo produttivo** che comporti una variazione di quanto indicato nella documentazione presentata in istanza.

Nel caso di comunicazione di **modifica non sostanziale**, la Ditta deve attendere **almeno SESSANTA giorni** prima di procedere all'esecuzione, al fine di acquisire il parere dell'Amministrazione Provinciale in merito alla non sostanzialità delle modifiche, fatto salvo il potere dell'Amministrazione Provinciale di provvedere successivamente.

Qualora le **modifiche** siano ritenute **sostanziali** dalla Provincia, oppure ad avviso della Ditta, questa deve presentare al SUAP competente per territorio una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59 del 13/03/2013 e s.m.i.

La Ditta dovrà presentare al SUAP competente per territorio apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59 del 13/03/2013 s.m.i. ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare il **trasferimento** dello stabilimento in altra località.

La Ditta dovrà richiedere **volturazione** della presente autorizzazione in caso di variazione di ragione sociale.

La Ditta dovrà comunicare al SUAP la **cessazione** dell'attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli impianti.

Ai sensi della LR 13/04/1995, n. 60, le attività di **vigilanza e controllo** del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzatorie sono svolte dai Dipartimenti provinciali dell'ARPA competenti per territorio.

L'**Allegato A** (composto di n. 8 pagine) è da considerarsi parte integrante della presente autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del medesimo.

A decorrere dalla data di emanazione, il presente provvedimento, ai sensi del comma 7, art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. , ha validità **15 anni** e cioè fino al **03/07/2029**.

La Ditta deve presentare al SUAP competente per territorio domanda di **rinnovo almeno 1 anno prima della scadenza** della presente autorizzazione.

L'autorizzazione viene rilasciata in due esemplari, di cui uno sarà consegnato al SUAP competente per territorio ai fini dell'adozione del **provvedimento conclusivo** e l'altro verrà conservato agli atti della Provincia.

Copia del provvedimento conclusivo sarà inoltre trasmessa a Comune, ASL ed ARPA competenti, a cura del SUAP competente per territorio.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventi esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n° 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i."

PC/fg

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
f.to Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO

Rif. numero meccanografico PDET-1766-2014

Oggetto: D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte V, art. 269 e s.m.i.. Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti nuovi, da modificare o da trasferire. Ditta CID SpA - Saluggia

A decorrere dai dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge.

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
f.to Orizia POLLONE